

DCCLXX.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 18 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

## INDICE

|                                                                                                      | PAG.                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Congedo</b> . . . . .                                                                             | 36945                      |
| <b>Disegni di legge</b> ( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .                               | 36945                      |
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):                                        |                            |
| Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452) . . . . . | 36947                      |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                 | 36947                      |
| PREZIOSI OLINDO . . . . .                                                                            | 36947, 36957, 36968        |
| MANCO . . . . .                                                                                      | 36948, 36952, 36966, 36968 |
| PINNA . . . . .                                                                                      | 36948, 36949, 36967        |
| DEGLI OCCHI . . . . .                                                                                | 36950, 36967, 36968        |
| MURGIA . . . . .                                                                                     | 36951, 36968               |
| CASALINUOVO . . . . .                                                                                | 36954, 36967               |
| ZOBOLI . . . . .                                                                                     | 36954, 36968               |
| BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .                                               | 36955, 36958, 36962        |
| GULLO . . . . .                                                                                      | 36955, 36967               |
| SFORZA . . . . .                                                                                     | 36956, 36966               |
| BREGANZE . . . . .                                                                                   | 36957, 36966               |
| AMATUCCI, <i>Relatore</i> . . . . .                                                                  | 36960                      |
| RIZ . . . . .                                                                                        | 36966, 36967               |
| <b>Proposte di legge:</b>                                                                            |                            |
| ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .                                                                        | 36947                      |
| ( <i>Deferimento a Commissione</i> ) . . . . .                                                       | 36945, 36969               |
| <b>Proposta di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):                                                     |                            |
| PRESIDENTE . . . . .                                                                                 | 36947                      |
| CONCI ELISABETTA . . . . .                                                                           | 36947                      |
| BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .                                               | 36957                      |

## Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Viale.  
(È concesso).

## Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

## alla II Commissione (Interni):

« Attribuzione di un assegno mensile ai segretari comunali e provinciali » (4431) (*Con parere della V Commissione*);

## alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Istituzione di un diritto erariale sulle autenticazioni delle sottoscrizioni apposte dai contraenti sui titoli azionari circolanti all'estero, trasferiti per girata » (4434) (*Con parere della V Commissione*);

## alla VII Commissione (Difesa):

CAIATI ed altri: « Reclutamento straordinario di capitani in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri » (4439) (*Con parere della V Commissione*);

## alla X Commissione (Trasporti):

« Modifiche allo stato giuridico del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » (*Approvato dalla VII Commissione del Senato*) (4424) (*Con parere della I e della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Considerato, poi, che le proposte di legge Sabatini ed altri: « Estensione ai segretari

La seduta comincia alle 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'11 gennaio 1963.  
(È approvato).

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

comunali e provinciali e ai dipendenti degli enti locali dei benefici previsti dalla legge 19 aprile 1962, n. 176 » (4064) e Pintus: « Attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio » (4075), assegnate alla II Commissione (Interni), in sede referente, trattano materia analoga a quella del disegno di legge n. 4431, testè deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche le proposte di legge Sabatini e Pintus debbano essere deferite alla III Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Considerato, inoltre, che la proposta di legge Buffone ed altri: « Trasferimento in servizio permanente effettivo del capitano di complemento dei carabinieri Raimondo D'Inzeo » (2819), assegnata alla VII Commissione (Difesa) in sede referente, tratta materia analoga a quella della proposta di legge Caiati ed altri n. 4439, testè deferita alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che anche la proposta di legge Buffone ed altri debba essere deferita alla VII Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

ZOBOLI ed altri: « Condoni di sanzioni per infrazioni disciplinari » (4441) *(Con parere della IV e della XIII Commissione);*

*alla IV Commissione (Giustizia):*

GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme integrative della legge 12 giugno 1962, n. 567, in materia di affitto di fondi rustici e istituzione di sezioni specializzate per le controversie sui contratti agrari presso le corti di appello e i tribunali » (4445) *(Con parere della V e della XI Commissione);*

Per un esame completo della materia disciplinata dal disegno di legge n. 4424, testè assegnato alla X Commissione (Trasporti) in sede legislativa, ritiene opportuno che le seguenti proposte di legge, già deferite alla X Commissione (Trasporti) in sede referente,

siano assegnate alla Commissione stessa in sede legislativa:

SCALIA e SINESIO: « Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 maggio 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (811);

FRUNZIO e ISGRÒ: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti della Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) » (2253);

BOGONI ed altri: « Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato, riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (4098).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La VIII Commissione (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Pedini e Vedovato: « Aumento del contributo dello Stato a favore della Società geografica italiana » (3819), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La XI Commissione (Agricoltura) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge dei senatori Ferrari ed altri: « Integrazione del fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ed adeguamento del contributo annuale » (4409), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La XIV Commissione (Igiene e sanità) ha deliberato di chiedere che la proposta di legge Romano Bruno: « Trattamento di quiescenza ed indennità di congedamento al personale militare della Croce rossa italiana » (2152), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Annunzio di proposte di legge.**

**PRESIDENTE.** Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

**SPADOLA:** « Modifica dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, riguardante il collocamento a riposo degli impiegati dello Stato » (4467);

**RICCA ed altri:** « Modifica dell'articolo 16 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 » (4468);

**DI NARDO:** « Norme per la regolarizzazione della situazione di impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (4469);

**CASATI ed altri:** « Norme integrative alla legge 21 ottobre 1957, n. 1080, per l'inquadramento di geometri del genio civile nel ruolo ufficiali idraulici » (4470);

**BOLOGNA ed altri:** « Integrazione e definitiva liquidazione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi situati nei territori giuliani e dalmati passati sotto sovranità od amministrazione jugoslava » (4471).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Conci Elisabetta, Lombardi Giovanni, Borin, De Leonardis e Pucci Ernesto:

« Modifica alla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, contenente disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata » (4134).

**CONCI ELISABETTA.** Ci rimettiamo alla relazione scritta.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Riccio.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (4452).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale e si sono avute le repliche del relatore e del ministro.

Chiederò ora se, dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistano a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Poiché gli onorevoli Tozzi Condivi e Berlinguer non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione dei rispettivi ordini del giorno.

Onorevole Olindo Preziosi, insiste per la votazione?

**PREZIOSI OLINDO.** Dopo le assicurazioni fornite dall'onorevole ministro, non insisto.

**PRESIDENTE.** È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

**BIASUTTI, Segretario,** legge:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4, del codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievisime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del codice penale ».

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Giuseppe Gonella e Manco hanno proposto: di sostituire al primo comma, lettera a), le parole: per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 3 anni, « con le parole: « per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni »; di sostituire al primo comma, lettera d), le parole: « non superiore nel massimo a quattro anni », con le parole: « non superiore nel massimo a cinque anni »; di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale ».

**MANCO.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MANCO.** Insistendo sugli altri emendamenti, mi limiterò ad illustrare in particolare lo spirito dell'emendamento sostitutivo al primo comma, lettera a),

Ritengo necessario ribadire che in linea generale il nostro gruppo è contrario a provvedimenti che possano ledere la maestà del magistero punitivo, una volta però accettato dalla maggioranza il principio della clemenza, questa deve essere applicata secondo criteri di uguaglianza nei confronti di tutti i cittadini.

Limitare l'amnistia a tre anni, cioè ai reati di competenza pretorile, è un errore, poiché sembrerebbe che unica preoccupazione sia stata quella di sgomberare gli uffici giudiziari soltanto dalla mole dei processi relativi a tali reati.

D'altra parte nel disegno di legge vi sono già norme riguardanti reati punibili con pena superiore ai tre anni di reclusione. Laddove si vuol concedere l'amnistia per i reati di lesione aggravata dal rapporto di parentela, cioè tra coniugi, sia pure con la diminuzione delle lesioni lievissime, siamo infatti già al di là del limite dei tre anni. Non si vede dunque perché non si debba estendere l'amnistia ai reati punibili con pena non superiore ai quattro anni, anche tenendo conto che non sono stati rispettati i rapporti tra amnistia e condono, essendo questo limitato ad un solo anno e l'amnistia estendendosi fino a tre anni.

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Amadei Leonetto, Comandini, Pinna, Ferri, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa, hanno proposto, in via principale, di aggiungere all'articolo 1, primo comma, dopo la lettera a), le seguenti:

« ... ) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale punibili con pena de-

tentiva non superiore nel massimo a quattro anni;

... ) per i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con quella detentiva »;

in via subordinata, dopo la lettera a), di aggiungere la seguente:

« ... ) per i reati previsti e puniti dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale (articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127) ».

Gli stessi deputati hanno altresì proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale ».

**PINNA.** Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PINNA.** Noi respingiamo fermamente il principio, consacrato nel disegno di legge, di parificazione dei delitti politici ai delitti comuni, perché viviamo in un tempo in cui l'intensità delle lotte politiche, economiche, sociali dovrebbe suggerire una valutazione particolare dei reati che ne derivano. La stessa Corte di cassazione ha interpretato estensivamente su questo punto l'articolo 8 del codice penale.

L'ampliamento da tre a quattro anni del limite di applicabilità del beneficio, richiesto nel nostro emendamento, non porterebbe del resto ad includere nel beneficio stesso reati di una certa gravità.

Il secondo emendamento riguarda i reati commessi per mezzo della stampa, punibili con pene non superiori ai sei anni, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con quella detentiva.

Lungi da me il proposito di ripetere l'ampia discussione che si svolse in Parlamento in occasione del decreto del 1959, né di ripetere quanto è stato detto anche di recente al Senato. Mi preme soltanto di rispondere brevissimamente alle osservazioni fatte ieri sera dal ministro per sostenere l'inopportunità di estendere il provvedimento di clemenza ai reati commessi per mezzo della stampa.

L'onorevole ministro ha detto, in sostanza, che non bisogna dare l'impressione dell'impunità costante, sistematica, per i reati commessi a mezzo della stampa.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Non ho detto soltanto questo.

**PINNA.** Vorrei ricordare che il particolare momento storico-politico che presentemente il paese attraversa è caratterizzato da un

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

diffuso malcostume che si rivela attraverso il frequente manifestarsi di scandali estremamente gravi; per il che non può essere posta una sì grave remora alla libertà di censura che si esprime attraverso la stampa.

La sua fondamentale osservazione, onorevole ministro, che bisogna in qualunque modo assicurare l'accertamento della verità nell'interesse della coscienza giuridica generale e nell'interesse delle eventuali parti offese, trova scarsa corrispondenza nei fatti, perché non sempre il giudicato penale consacra una verità storica, una verità sostanziale. Lo sappiamo bene noi avvocati, lo sanno tutti che la distinzione fra verità sostanziale e verità processuale non è astratta ma concreta.

Ricordo soltanto un episodio recentissimo verificatosi in Sardegna. Un giornalista ha denunciato fatti estremamente gravi riguardanti alcuni dirigenti politici della democrazia cristiana. Ebbene, su querela delle parti offese quel giornalista è stato condannato. Ma pochi mesi dopo gli stessi fatti per i quali il giornalista era stato condannato furono denunciati in un pubblico congresso provinciale della democrazia cristiana da esponenti di quello stesso partito e riconosciuti veri.

Comunque — accenno ora all'emendamento subordinato — non vi dovrebbero essere ragioni obiettive per l'esclusione dall'amnistia del direttore del giornale (articolo 57 del codice penale), come di quella dell'editore o dello stampatore quando l'autore non sia conosciuto (articolo 57-bis del codice penale), in relazione, come ho detto nell'emendamento, all'articolo 1 della legge 4 marzo del 1958.

Non possiamo dimenticare che si tratta di un reato di omissione che è sempre di natura colposa, per cui la discriminazione fatta in questo caso non ci sembra giuridicamente né politicamente fondata.

Circa l'emendamento sostitutivo del secondo comma, premesso che il nostro gruppo è contrario, in linea generale, a tutte le esclusioni, approviamo tuttavia quelle riguardanti i reati di sofisticazione alimentare (articoli 444 e 515 codice penale) per il rilevante e diffuso allarme sociale che tali reati hanno recentemente provocato nell'opinione pubblica; ma non troviamo giustificate le altre, relative al falso giuramento, alla pubblicazione e spettacoli osceni ed alla corruzione di minorenni. Ricordiamo in proposito che il Senato ha emendato — su proposta del senatore Picchiotti — la legge, comprendendo nel beneficio del condono gli atti di libidine: sembra pertanto ancor più contraddittorio voler

mantenere l'esclusione per i reati testè elencati.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Albarello, Pinna, Comandini, Ferri, Amadei Leonetto, Greppi, Berlinguer, Mariani, Paolucci e Zappa, hanno proposto di aggiungere, all'articolo 1, lettera c), le parole:

« Per i reati attribuiti a coloro che per dichiarato e provato motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

PINNA. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINNA. La questione degli obiettori di coscienza è stata recentemente sollevata anche al Senato, ed è ormai vivamente sentita dall'opinione pubblica, come mostra l'interesse suscitato dal caso — verificatosi proprio in questi giorni — della giovane recluta Giuseppe Gozzini, proveniente dalle file del cattolicesimo militante, il quale ha pubblicamente dichiarato di esser pronto a servire nell'esercito purché adibito a compiti escludenti l'uso delle armi. L'onorevole ministro, rispondendo in proposito al Senato, ha sollevato un'eccezione costituzionale, dichiarando che l'articolo 52 della Costituzione non consente di risolvere il problema in sede di amnistia, ma richiede un'apposita legge.

Ricordiamo anzitutto che il nostro gruppo ha avuto l'onore di presentare una proposta di legge in proposito che reca per prima la firma dell'onorevole Basso. Ma non ravvisiamo alcuna contraddizione fra il precetto sanzionante il dovere giuridico della difesa della patria e l'obbligatorietà del servizio militare ed il riconoscimento, in sede d'amnistia, della liceità dell'obiezione di coscienza, la quale ha rapporto con determinate forme di prestazione del servizio militare stesso e non è diretta ad esimere chi la solleva dall'assoggettarvisi. Siamo anzi dell'avviso che è giunto il momento di dare espressione giuridica a quella che è ormai una manifestazione clamorosa della coscienza popolare.

PRESIDENTE. L'onorevole Degli Occhi ha proposto, al primo comma, dopo la lettera c), di aggiungere la seguente:

« c-bis) per i reati di diffamazione a mezzo della stampa di cui all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 in relazione agli articoli 57 e 57-bis »;

e di sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) per i reati commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni ovvero con

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

ripeto, al testo legislativo una armonica formulazione, una obiettiva formulazione, una formulazione nella sostanza, con il rispetto e dell'attuale codice penale e del principio costituzionale della uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

AMATUCCI, *Relatore*. Nella selva degli emendamenti presentati, molti dei quali attinenti alla stessa materia, cercherò di portare un po' di ordine, nel senso di distinguere quelli che riguardano, rispettivamente, i reati politici, i reati di stampa ed infine le esclusioni obiettive dalla concessione del beneficio dell'indulto e dell'amnistia, non trascurando d'altra parte le osservazioni dell'onorevole Pinna sugli obiettori di coscienza, dell'onorevole Murgia sul reato di malversazione con danno lieve risarcito ed infine ciò che ha detto l'onorevole Zoboli in ordine ai reati connessi con vertenze sindacali, nonché i rilievi mossi dagli onorevoli Breganze e Olindo Preziosi.

All'onorevole Manco, il quale praticamente propone di estendere la portata dell'amnistia a tutti i reati punibili nel massimo con una pena detentiva di quattro anni e di conseguenza di estendere anche il condono, osservo che in verità non mi pare che ciò possa essere accolto in linea obiettiva, giacché i reati per cui è prevista nel massimo una pena detentiva di quattro anni sono scarsi, addirittura pochissimi.

Quanto ai reati politici, ai quali in modo particolare hanno dedicato i loro emendamenti i colleghi onorevoli Pinna e Sforza, il quale ultimo vorrebbe estendere il provvedimento di clemenza a tutti i fatti per i quali la legge prevede nel massimo una pena detentiva di sei anni, faccio notare che ai sensi dell'articolo 8 del codice penale il movente politico o preminentemente politico ha già avuto un'adeguata considerazione che si è riverberata nell'ultimo decreto di amnistia del 1959: pertanto possiamo dire che oggi di questi reati politici rimane soltanto il ricordo. Del resto è evidente che l'onorevole Sforza intende riferirsi in particolare ai reati di violenza e resistenza alla forza pubblica, che sono puniti con pene superiori ai tre anni. Quindi, tenendo conto, come dicevo, della precedente amnistia, la quale ha indubbiamente sanato la situazione dolorosa che esisteva in materia, sono contrario a tali emendamenti.

Dei reati di stampa si sono occupati gli onorevoli Pinna, Degli Occhi, Manco, Riz, Casalnuovo e Gullo. Ora io non voglio ripetere qui quanto ho detto ieri nella relazione orale e, prima ancora, in Commissione. Desidero tuttavia osservare che, parlando di reati di stampa, si è voluto un po' prescindere dal merito della relativa disciplina. L'onorevole Degli Occhi, con il suo consueto acume, faceva rilevare che si tratta di reati colposi da parte del direttore di un organo di stampa. Orbene, in linea generale posso essere d'accordo con lei, onorevole Degli Occhi. Ma allora le dico: modifichiamo, se del caso, la legge, modifichiamo gli articoli 57 e 57-bis del codice penale, diamo insomma una nuova disciplina alla materia: ma, finché tale disciplina resta in vigore, non vedo che cosa si possa fare.

Ho una grandissima stima del giornalismo, onorevole Degli Occhi. Prima di affilare le armi della professione forense, il primo tirocinio l'ho fatto proprio nel giornalismo. Perciò lo stimo e lo esalto, inteso come funzione educatrice, come informazione obiettiva, non come strumento di cui ci si possa servire per minacciare il prestigio e il decoro altrui. Si deve riconoscere che nel nostro paese la stampa si sta avviando effettivamente a questa funzione educatrice e di informazione obiettiva; ma purtroppo vi sono ancora pochi organi di stampa che con soverchia leggerezza dileggiano e offendono.

Ella, onorevole Pinna, ha ricordato il caso del giornalista querelato e condannato perché aveva attribuito ad un esponente del nostro partito un fatto ritenuto diffamatorio. Poi gli stessi democristiani (sono obiettivo, come vede) hanno riconosciuto la fondatezza di quell'accusa ed ella ha allargato le braccia quasi sconsolato, come se nella nostra legislazione non vi fossero i mezzi per riparare a siffatti casi. Esiste invece l'istituto della revisione del processo, ed ella, come valoroso avvocato, ristabilirà la verità.

Lo stesso onorevole Pinna ha infine sollevato una questione molto grave chiedendo l'estensione della amnistia agli obiettori di coscienza, cioè a coloro che, di fronte all'obbligo del servizio militare, muovono nella loro coscienza obiezione a partecipare ad atti cruenti quali sono quelli di guerra. È un problema molto grave. Ella sa quanti studiosi, sociologi e psicologi hanno, anche recentemente, scavato nella psiche umana per legittimare questo atteggiamento degli obiettori di coscienza. La questione, ripeto, è ben grave, dato che ci troviamo di fronte al-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

l'articolo 52 della Costituzione che sancisce essere la difesa della patria dovere sacro del cittadino. Ora, finché tutta la materia non potrà essere riveduta e nuovamente valutata, anche eventualmente giungendo alla revisione di quell'articolo, noi non possiamo anticipare tutto ciò nella sede di questo nostro provvedimento, tenendo presente che questo è il primo decreto di amnistia che pone sullo stesso piano di parità reati comuni, reati finanziari e reati militari. Attenda, dunque, e insista sulla sua idea, e forse sotto certi aspetti mi troverà suo allievo.

Infine, gli onorevoli Pinna, Manco e Olindo Preziosi vorrebbero limitare l'esclusione dalla amnistia e dal condono solo ai reati previsti dagli articoli 444 e 516 del codice penale, riguardanti rispettivamente il commercio di sostanze alimentari nocive alla salute o non genuine. Ora, noi diciamo una sola cosa: praticamente noi assumiamo spesso la funzione di censori. Chi si pone con troppa disinvoltura sulle spalle la bianca toga della purezza deve però poi, in sede legislativa, operare in conformità, poiché certi reati che offendono la coscienza pubblica (siano di natura morale o consistano nella sofisticazione di generi alimentari) ineriscono strettamente al buon costume, al prestigio ed alla onorabilità della nazione.

L'onorevole Preziosi chiedeva: perché volete escludere il reato di cui all'articolo 371 (falso giuramento della parte), le pubblicazioni e gli spettacoli osceni e la corruzione di minori? E ci ricordava che il Senato ha ammesso al beneficio dell'amnistia il reato di cui all'articolo 527, che il testo originario del Governo invece escludeva. Ella è un abile e preparato avvocato, onorevole Preziosi, e sa che l'articolo 527 riguarda gli atti osceni, quelli cioè che offendono il comune sentimento del pudore. Ora, questo è un reato di importanza minima di fronte a quelli previsti dagli articoli 528 e 530 (commercio clandestino o palese di pubblicazioni e spettacoli osceni). Mentre l'atto osceno, anche se commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico, può avere una gravità limitata, i reati di pubblicazioni e di spettacoli osceni sono veramente distruttivi della pubblica moralità. Ho assistito qualche volta a spettacoli molto triviali, la cui immoralità trasudava in maniera molto pericolosa da parole monche, da sottintesi e da pause.

Le persone oneste non devono concedere il beneficio della clemenza agli autori di infatti reati. Costoro devono sapere che la

vita della nazione deve ispirarsi alla moralità e al buon costume. È vero che questo pernicioso fenomeno continua; ma noi non dobbiamo dare agli autori di così gravi delitti la fiducia che a distanza di alcuni anni possa intervenire l'amnistia.

L'onorevole Murgia propone che l'amnistia sia concessa anche per i reati previsti dagli articoli 314, 315 e 317 (peculato, malversazione, concussione), quando ricorra l'attenuante della speciale tenuità del danno e questo sia stato interamente risarcito o venga risarcito entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto di concessione dell'amnistia. Egli ha citato il caso dell'impiegato comunale che aveva sottratto venti o trenta mila lire per sopperire a una urgente esigenza familiare. Si trattava di un povero impiegato incaricato della riscossione dei canoni dell'acqua, che non versò il denaro ma se ne servì per pagare il medico. Essendo proprio quel giorno cambiato il capo dell'amministrazione, venne denunciato per peculato. Tuttavia la Cassazione si è mostrata indulgente. Questo è l'orientamento della Suprema Corte, pur se i limiti in cui può farlo valere sono, ovviamente, molto ristretti.

Noi non siamo insensibili alle ragioni prospettate dall'onorevole Murgia. Tuttavia, anche se le osservazioni dell'onorevole collega sono valide, non possiamo estendere i limiti di questo provvedimento.

L'onorevole Preziosi ha detto che sarebbe, questo, un atto di clemenza senza giustizia, mentre io ritengo si tratti di una clemenza strettamente unita alla giustizia. Per tali ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Murgia, pur apprezzandone i motivi ispiratori, per non alterare l'impostazione generale del disegno di legge.

L'emendamento Breganze prospetta l'inconveniente che potrebbe verificarsi qualora venisse comminata una condanna alla sola multa, in misura superiore a quella di due milioni di lire prevista dall'articolo 1; conseguentemente chi fosse condannato a tre anni di reclusione e a due milioni di multa beneficerebbe dell'amnistia, mentre ne verrebbe escluso colui al quale fosse comminata la sola pena pecuniaria, ma in misura superiore a due milioni.

L'osservazione è indubbiamente sottile, ma, a quanto ho potuto desumere da una rapida scorsa al codice penale, l'ipotesi prospettata è puramente teorica; le pene pecuniarie, infatti, sono sempre accompagnate da pene detentive. Mi si citi un solo reato per il quale la legge preveda una multa supe-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

riore a due milioni non congiunta a pena detentiva. Se però l'ipotesi si verificasse, significherebbe che si è di fronte a reati di particolare gravità.

Mi auguro che questi chiarimenti possano tranquillizzare l'onorevole Breganze, soprattutto se ad essi si aggiungerà, come mi auguro, un'ulteriore precisazione da parte dell'onorevole ministro.

Vi è infine l'emendamento Zoboli per l'estensione dell'amnistia ai reati commessi in occasione di vertenze sindacali, anche se comportanti una pena detentiva fino a sei anni. Esso è congegnato in modo molto abile, in quanto mira di fatto ad allargare i limiti dell'amnistia senza aumentare i massimi stabiliti nel disegno di legge. Le osservazioni dell'onorevole Zoboli hanno indiscutibilmente un loro peso, ma dobbiamo decidere se tener fermo il limite di tre anni o estenderlo a cinque o a sei anni, come proposto da altri gruppi della Camera. Non si può chiedere l'estensione dell'amnistia anche a reati puniti con pena non superiore a sei anni, pur con riferimento alle sole vertenze sindacali, senza alterare l'intera struttura del provvedimento di amnistia. Ora se noi stabiliamo che essa si riferisce a reati punibili fino a tre anni e successivamente includiamo anche ipotesi di reato per le quali la legge stabilisce una pena maggiore, è troppo evidente che un tale emendamento estende la portata originaria della legge. Per ragioni di coerenza, dunque, essendomi dichiarato contrario all'emendamento Manco mi dichiaro contrario anche all'emendamento Zoboli.

Sono pertanto contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Devo preliminarmente chiedere scusa alla Camera, se non sarò in grado, probabilmente, di rispondere a tutti gli argomenti che i diversi oratori hanno esposto illustrando i loro emendamenti. Ciò in parte dipende dalla circostanza che devo tenere sott'occhio tre distinti stampati con emendamenti, che esigenze di tempo hanno impedito di unificare.

Mi sembra, comunque, di poter raggruppare tali emendamenti in due categorie: quelli che tendono ad elevare il massimo della pena edittale da tre a quattro anni in via generale, e quelli che tendono ad elevare la pena edittale soltanto per taluni reati.

Quanto al primo gruppo, il Governo si dichiara contrario, ricordando che anche nell'amnistia del 1959 il parametro ordinario normale per l'ammissibilità dei reati all'amni-

stia fu di tre anni. Se quella del 1959 è stata considerata un'amnistia già larga, è da tenere presente che l'attuale dichiaratamente vuole essere più estesa quanto alle categorie (come ho avuto l'onore di dire nel corso della discussione generale), poiché pone per la prima volta sullo stesso piano i reati comuni, i reati militari e quelli finanziari, ma nello stesso tempo vuole essere meno intensa per quanto concerne sia il limite dell'amnistia sia quello dell'indulto.

D'altra parte si tenga presente che i reati punibili con la pena edittale, nel massimo, di quattro anni sono pochissimi e soprattutto poco frequenti di modo che l'elevazione da tre a quattro anni non avrebbe altro significato pratico (o avrebbe prevalentemente il significato pratico) di ammettere alla amnistia i reati punibili con pena edittale fino a tre anni aggravata da una sola circostanza. È chiaro allora che il problema non è da risolvere in questa sede, ma quando esamineremo gli articoli relativi al conto in cui si devono tenere le circostanze aggravanti e le altre. Sono perciò contrario alla elevazione della pena edittale in generale.

In merito poi a talune richieste di elevare la pena edittale soltanto per alcuni reati, osservo preliminarmente che all'acuto argomento dell'onorevole Manco, cioè che già l'altro ramo del Parlamento e il Governo hanno accettato un'eccezione per quanto concerne le lesioni personali lievissime fra congiunti, si può rispondere che nella relazione governativa è esplicitamente indicato il motivo di questa eccezione. Di fronte ad un atto di volontà dei due rami del Parlamento, che hanno già modificato questa parte del codice penale, il Governo, proprio in omaggio alla volontà del Parlamento (per quanto non siamo ancora di fronte a una legge approvata, avendo il Senato introdotto emendamenti di forma), ha ritenuto opportuno considerare già acquisita alla coscienza del Parlamento la necessità di modificare il codice penale. Se la modifica fosse entrata in vigore prima, il reato sarebbe stato direttamente amnistiato. Per le altre eccezioni il Governo si dichiara contrario.

Ho il dovere di approfondire gli argomenti addotti a favore dell'inclusione nella amnistia dei reati di stampa. È chiaro che in questo caso non si tratta di esclusione dall'amnistia ma di mancata inclusione nell'amnistia, poiché questa, in generale, prevede i reati punibili fino a tre anni, mentre in questo caso si tratterebbe di includere i reati punibili con pena edittale fino a sei anni.

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

Perché il Governo è contrario all'inclusione di questa categoria di reati? L'onorevole Gullo ha ritenuto opportuno aggiungere un argomento desunto dall'articolo 598 del codice penale. Egli ha affermato che la diffamazione è un reato *sui generis*, in quanto viene compiuto nell'esercizio di un proprio diritto quello di esprimere liberamente il proprio pensiero e la propria opinione. L'onorevole Gullo ha ricordato l'articolo 598, che toglie addirittura qualsiasi carattere di colpa alle offese pronunciate in udienza dal patrocinatore.

A me pare che questo argomento non provi nulla nei riguardi dell'amnistia: prova, se mai, che bisogna (come ho già dichiarato ieri replicando alla fine della discussione generale) rivedere le leggi sulla stampa. Si tratta, quindi, di un argomento *de lege condita*, ma non *de lege condenda*. Se poi anche *de lege condenda* si trattasse, e si volesse applicare alle manifestazioni di stampa il principio di cui all'articolo 598 del codice penale (che è limitato alle offese in udienza e dinanzi a collegi amministrativi), è chiaro che l'onorevole Gullo scopre quello che io ho cercato di dire durante la discussione generale: che cioè si vuole assicurare un vero e proprio diritto di impunità per i reati di diffamazione a mezzo della stampa. Il Governo non può consentire a questa proclamazione del diritto di impunità, che indirettamente si verrebbe a consolidare, attraverso la consuetudine di includere i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa in tutte le leggi di amnistia.

Quindi il Governo è contrario non soltanto per i motivi ricordati dall'onorevole Grillo — che cioè occorre difendere anche la dignità e l'onore dei cittadini, bene prezioso tutelato anche dalla Carta costituzionale — ma anche per ragioni di tutela dell'interesse pubblico. In effetti io non ho parlato soltanto di un interesse dell'offeso, ma di un interesse pubblico all'accertamento della verità.

È stato risposto dall'onorevole Pinna che la verità giudiziale è diversa dalla verità storica. Lo sappiamo fino dai tempi dei romani, i quali dicevano che *res iudicata pro veritate habetur, non est veritas*: ma è tuttavia la verità acquisita nella coscienza dei cittadini che non possono accertarla con i loro mezzi, poiché l'accertamento storico della verità appartiene non ai contemporanei, ma ai posteri.

Il fatto che l'accertamento giudiziale porti soltanto alla verità risultante dalle prove non può indurci a negare ogni valore a questa

verità. Quando una diffamazione specifica contro determinate persone assume carattere di ampia pubblicità, in quanto l'offesa viene ripetuta attraverso la stampa, interviene l'interesse pubblico il quale vuole sapere se si sia detta o no la verità. Non si tratta più di una questione tra i due soggetti ma di una questione che interessa tutti.

Non conviene riprodurre in tutte le amnistie le disposizioni contenute nelle precedenti leggi del 1953 e del 1959, in base alle quali i reati di diffamazione a mezzo della stampa sono compresi nell'amnistia.

Non posso accettare nemmeno la tesi intermedia suggerita dall'onorevole Degli Occhi, il quale, a titolo di transazione, o meglio di nobile compromesso, ha suggerito di includere nell'amnistia soltanto i direttori dei giornali, in quanto per essi la pena editale è fino a quattro anni e in quanto nella legge relativa si parla di punizione a titolo di colpa. Onorevole Degli Occhi, anche nell'altro ramo del Parlamento ho avuto l'onore di dire che non è possibile fare discriminazioni in questa materia. È ben difficile distinguere tra colui che ha firmato gli articoli e colui che risponde degli articoli pubblicati sul giornale e che può anche non conoscerli, ma è vero anche che spesso li conosce.

È chiaro che quando si tratta di fatti di eccezionale gravità che interessano maggiormente l'opinione pubblica, il direttore del quotidiano ne è informato. Quindi, non sono favorevole a questa proposta subordinata.

Quanto agli obiettori di coscienza, onorevole Pinna, devo ripetere ciò che ha detto il relatore e cioè io non ho affermato che l'articolo 52 della Costituzione si oppone all'amnistia ma che non si può introdurre nella nostra legislazione positiva un nuovo istituto di diritto penale sostanziale attraverso un'amnistia. Ciò è tanto vero che nell'altro ramo del Parlamento mi fu risposto che si era proposto questo emendamento proprio per conoscere il pensiero del Governo sul disegno di legge già presentato alla Camera e sulla analoga proposta di legge presentata al Senato. Risposi che evidentemente le interrogazioni sono presentate con un certo preavviso ai rappresentanti del Governo, in modo che possano consultare i ministri interessati, trattandosi in questo caso di un reato che non interessava soltanto il Ministero di grazia e giustizia, ma quello della difesa ed altri dicasteri dai quali dipendono forze di polizia e corpi armati in genere e che quindi non ero in grado, come non lo sono ora, di dire quale fosse il pensiero col-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

legiale del Gabinetto in proposito. Dissi a titolo personale, in ordine alla legge presentata, che l'ostacolo sorge dall'articolo 52 della nostra Costituzione (a differenza di altri paesi dove non esiste alcuna preclusione costituzionale), il quale afferma che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio. Pertanto, dissi in quella circostanza e ripeto oggi, non si può consentire al cittadino di stabilire quale tipo di servizio militare intenda prestare.

Comunque, questo è un argomento che verrà sul tappeto in sede di discussione della proposta di legge presentata al riguardo, ma in sede di amnistia noi non possiamo certo introdurre un siffatto istituto nel nostro ordinamento positivo.

Quanto alle proposte di emendamenti relativi ai reati politici, incomincio dalla più ampia, quella dell'onorevole Riz, il quale vorrebbe estinti tutti i reati politici commessi dal 1961 fino al 30 giugno 1962. Ora, osservo che quanto un'amnistia non contiene l'indicazione del *dies a quo* è evidente che sono compresi anche i reati politici che sono stati commessi negli anni precedenti.

Mai amnistie di così estrema ampiezza sono state registrate nel nostro ordinamento positivo: né vi sarebbero ragioni per sancirne di tali oggi, perché certi delitti politici offendono gravemente la coscienza nazionale e non si possono cancellare con un colpo di spugna e in via generale. È vero che nell'amnistia del 1959 per i reati politici si disse: comprendiamoli tutti, ma si ebbe cura di aggiungere il termine *a quo* e il termine *ad quem* (dal 1943 al 10 giugno 1946), limitandosi così ai reati politici commessi in un grave, determinato momento della vita nazionale, e ciò era pienamente giustificato.

Circa la proposta di includere i reati politici in una misura meno ampia di quella suggerita dall'onorevole Riz, devo anche in questo caso esprimere il parere contrario del Governo.

In realtà, per i reati connessi con situazioni con vertenze sindacali e sociali, i casi di maggior interesse non sono solo quelli dell'articolo 610 del codice penale (violenza privata). Ecco perché mi sono permesso di domandare all'onorevole Zoboli perché intende spostare il limite da quattro a sei anni. Egli ha risposto: perché vi è l'aggravante del concorso di più persone nel reato.

Ma vi è anche un'altra aggravante in presenza della quale si rientra nel limite

di pena dei sei anni: quella che la violenza privata sia compiuta a mano armata. Infatti, l'articolo 610, capoverso, del codice penale rinvia all'articolo 319 nel quale sono previsti tre tipi di aggravanti, tra le quali anche l'impiego di armi. In questo caso il fatto assume particolare gravità perché non solo si è impedito l'esercizio del diritto di lavorare di un altro cittadino anch'esso meritevole di tutela da parte della Repubblica, ma lo si è fatto con l'impiego delle armi.

MARICONDA. Questa è una ipotesi che non si è mai verificata in Italia nel dopoguerra.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Noi stiamo parlando di amnistia, quindi di estinzione del reato, e dobbiamo prescindere dai casi specifici. Ho avuto l'onore di affermare nel mio discorso di ieri che è incivile discutere un provvedimento di amnistia con riferimento a ipotesi concrete, effettivamente verificatesi. Il legislatore si deve mantenere al di sopra di ciò.

Ma esiste un'altra disposizione sui reati connessi con vertenze di lavoro, l'articolo 337. Anzi, debbo dire che nell'altro ramo del Parlamento l'emendamento qui proposto dall'onorevole Zoboli venne avanzato proprio al fine di includere nell'amnistia reati previsti dal suddetto articolo, cioè la resistenza ai pubblici ufficiali. Si tratta di reati che non possono essere inclusi nell'amnistia in un momento di tranquillità sociale quale è quello che oggi fortunatamente viviamo. Quindi anche per questa considerazione il Governo non è favorevole all'emendamento.

Circa gli emendamenti in materia di esclusioni dall'amnistia l'onorevole relatore ha risposto ampiamente all'onorevole Olindo Preziosi. Quanto all'esclusione dell'articolo 371 (falso giuramento), onorevole Preziosi, le ho detto in Commissione e ripeto qui che questa esclusione ha un valore tecnico, in quanto serve ad evitare le ripercussioni che l'amnistia per il reato di falso giuramento può avere sullo svolgimento del processo civile. Ella mi ha risposto che vi è l'articolo 2738 e anch'io in verità credevo che tale articolo coprisse tutte le ipotesi, tanto è vero che nel disegno di legge presentato dal Governo non v'era questa esclusione. Senonché nel corso della discussione in aula al Senato è stato dimostrato che il giudizio civile non ha per oggetto soltanto il risarcimento del danno; quindi certamente si paralizzerebbe lo svolgimento dell'azione giu-

## III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

aggiungere, subordinatamente, dopo la lettera a), la seguente:

«...») per i reati previsti e puniti dagli articoli 57 e 57-bis del codice penale (articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127) ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera c) nel testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Albarello, inteso ad aggiungere, alla lettera c), le parole:

« per i reati attribuiti a coloro che per dichiarato e provato motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

(Non è approvato).

Onorevole Murgia, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MURGIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEGLI OCCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Degli Occhi, inteso a sostituire, al primo comma, la lettera d) con la seguente:

« d) per i reati commessi dai minori degli anni 18 punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena non superiore nel massimo a due milioni ».

(Non è approvato).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, inteso a sostituire, al primo comma, lettera d), le parole: « non superiore nel massimo a quattro anni », con le altre: « non superiore nel massimo a cinque anni ».

(Non è approvato).

L'emendamento Breganze è stato ritirato.

Onorevole Zoboli, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ZOBOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zoboli, inteso ad aggiungere, al primo comma, dopo la lettera d), la seguente:

«...») per i reati connessi a vertenze sindacali o di lavoro punibili con la pena non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera c) del testo della Commissione.

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera d) del testo della Commissione.

(È approvata).

Passiamo agli emendamenti al secondo comma.

Onorevole Olindo Preziosi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PREZIOSI OLINDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Olindo Preziosi, soppressivo del secondo comma.

(Non è approvato).

Onorevole Manco, mantiene l'emendamento Gonella Giuseppe, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gonella Giuseppe, inteso a sostituire il secondo comma con il seguente:

« L'amnistia non si applica ai reati previsti dagli articoli 441 e 516 del codice penale ».

(Non è approvato).

L'emendamento Amadei Leonetto, identico a quello Gonella Giuseppe, ora respinto, è così precluso.

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 1 nel testo della Commissione.

(È approvato).

---

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 GENNAIO 1963

---

Dichiaro precluso dalle precedenti votazioni l'articolo aggiuntivo 1-bis Manco-Gonnella Giuseppe.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

**Deferimento a Commissione.**

PRESIDENTE. Informo che la XIII Commissione (Lavoro) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, già assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

Senatore Grava: «Modifica della composizione del Comitato centrale della coopera-

zione» (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (4260).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 12,55.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

Dott. VITTORIO FALZONE

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI